

FINANZA, È ORA DI BUONE NOTIZIE?



di Carlo Battistella
per Adiconsum Verona

Già dai primi giorni dell'anno nuovo, l'ambito attualmente più scottante per i consumatori, il settore finanziario, è stato interessato da due importanti notizie. Una buona e l'altra...molto attesa ma non altrettanto soddisfacente.

La notizia che ha dato origine a diverse polemiche, attiene al caso delle banche popolari venete. Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, che con il crollo delle loro azioni hanno fatto capitolare le sorti di migliaia di risparmiatori, hanno finalmente iniziato a formulare ai propri soci le proposte di rimborso.

Le offerte interessano circa 75.000 azionisti VB e 94.000 azionisti BPVI e il parco "risarcimento" proposto all'azionista è del 15% della perdita subita per l'Istituto di Montebelluna e di €9,00/azione per quello di Vicenza oltre ad altre proposte commerciali affiancate.

L'altra novità che, invece, ha solo aspetti positivi riguarda il debutto dell'Arbitro per le controversie finanziarie, un nuovo organismo istituito per la risoluzione stragiudiziale dei contenziosi fra risparmiatori e intermediari.

Dal 9 gennaio 2017 possono rivolgersi a questo Arbitro, tramite una domanda telematica al sito www.acf.consob.it, tutti i risparmiatori che non hanno adeguata competenza nell'ambito dei servizi finanziari per sottoporre all'organismo controversie (fino ad un controvalore massimo di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.

Sono considerati intermediari, oltre alle Banche, Sim, Sgr e Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, anche i gestori di portali di "crowdfunding", cioè i



soggetti che attraverso il proprio portale web offrono quote o azioni di società da poco costituite o di piccole/medie dimensioni e che operano in settori innovativi. La procedura è veloce e gratuita, il ricorso deve essere deciso entro il termine massimo di sei mesi, ed è garantito il principio del contraddittorio: sia il risparmiatore che l'intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni. Sebbene la decisione del collegio non sia vincolante – l'investitore può sempre ricorrere all'Autorità giudiziaria – se il provvedimento non viene rispettato, tale inadempimento viene diffuso sui media nazionali comminando la cosiddetta sanzione reputazionale.

Per maggiori informazioni su questi temi

www.adiconsumverona.it

Chi è ADICONSUM?

Adiconsum è un'associazione indipendente e senza scopo di lucro presente su tutto il territorio nazionale, con sedi locali, provinciali e regionali. Gli operatori, i volontari e i dirigenti forniscono assistenza e tutela individuale e collettiva ai consumatori e alle famiglie. È possibile collegarsi al sito internet dell'Associazione:

www.adiconsumverona.it
o utilizzare il numero telefonico 045/8096934.